

**ALLEGATO 1 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)***a) Misure igienico-sanitarie (valide per chiunque, sia nel proprio domicilio che fuori da esso):*

1. misurarsi quotidianamente la temperatura corporea e non uscire di casa nel caso in cui sia superiore a 37,5°C;
2. lavarsi spesso le mani. Tutti i locali pubblici, privati, posti di lavoro e luoghi di aggregazione hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori e dei fruitori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3. evitare il contatto ravvicinato, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
4. rispettare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all'interno della piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
5. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
6. è proibito l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate e similari, anche durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9. pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol così come previsto nell'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente decreto legge ;
10. usare la mascherina ogni qual volta si entri in contatto con altre persone;
11. usare guanti monouso quando si entra in contatto con oggetti che anche altre persone potrebbero maneggiare, oppure igienizzare le mani ad ogni contatto con essi.

*b) Misure igienico sanitarie comuni ad ogni attività economica:*

1. gli utenti/clienti delle attività in esame non possono accedere agli esercizi in presenza di temperatura superiore ai 37,5 °C o in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
2. obbligo per utenti/clienti di utilizzo di mascherina e guanti oppure di igienizzare le mani, per accedere nei luoghi o ambienti chiusi;
3. obbligo di utilizzo di mascherine, e guanti oppure igienizzare le mani, per ogni operatore che ha contatto con gli utenti/clienti;
4. garantire ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare vicino agli ingressi, a tastiere, sistemi touch e sistemi di pagamento;
5. obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
6. garantire la frequente sanificazione degli ambienti, ed in particolare delle superfici che possano venire in contatto con clienti/operatori, così come previsto nell'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
7. ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste di cui all'Allegato 1 del presente decreto;
8. sanificazione dei POS Smac e POS pagamento dopo ogni utilizzo, utilizzo di guanti monouso per la gestione della cassa oppure sanificazione delle mani ad ogni operazione;
9. al fine di evitare la diffusione del contagio, l'eventuale organizzazione dei turni lavorativi nelle attività economiche deve avvenire, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e/o del dipendente, attraverso il mantenimento dello stesso turno per ogni lavoratore. E' fatto obbligo al datore di lavoro di annotare eventuali variazioni all'interno dei singoli turni di

lavoro. Non devono inoltre avvenire sovrapposizioni di turni nel ciclo produttivo e si raccomanda di evitare forme di contatto fra i turni e nei cambi di personale nei turni;

10. garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti (in particolare le alette di ventilazione periodicamente puliti e filtri periodicamente puliti o sostituiti);
11. se è presente il servizio igienico, lo stesso può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente decreto legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;

